

Trento, 2 novembre 2016

Circolare di Studio 5/2016

Super ammortamento 2016

Con l'intento di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una nuova agevolazione (meglio nota con il nome "**super-ammortamento**"). **Ad oggi, nel disegno di legge finanziaria 2017, l'agevolazione è stata rinnovata per il 2017, con esclusione degli autoveicoli ad uso promiscuo, rimangono agevolabili gli autocarri ed i veicoli pienamente strumentali.**

In particolare, in tale ambito, la disciplina ha disposto che - ai fini della deducibilità degli ammortamenti di tali nuovi cespiti - **il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto a quello imputato** (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto economico.

Ambito soggettivo:

Possono beneficiare della disposizione sui "super-ammortamenti": i **soggetti titolari di reddito d'impresa; gli esercenti arti e professioni.**

Ambito oggettivo:

Godono dell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi sia acquistati che in leasing.

Non rientrando, quindi, nel beneficio:

- gli investimenti in beni immateriali;
- gli investimenti in beni "usati".

Per beni "nuovi" si deve intendere sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge di Stabilità 2016.

In riferimento al requisito della strumentalità è necessario **che i beni siano di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo**

dell'impresa. Restano, quindi, esclusi dall'agevolazione i beni merce (o, comunque, trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.

La possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno nell'ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%. A titolo esemplificativo, se viene acquistato un bene per un valore di 516,00 euro, che verrebbe interamente dedotto nell'esercizio, con la maggiorazione del 40% il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.

Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete.